



Associazione Baobab Ticino

Statuto

Indice

1. Denominazione, scopo e sede.....	Pg 02
2. Organizzazione.....	Pg 02
3. Membri.....	Pg 02
4. Assemblea generale.....	Pg 03
5. Comitato direttivo.....	Pg 04
6. Ufficio di revisione.....	Pg 05
7. Scioglimento.....	Pg 05
8. Approvazione.....	Pg 05



Associazione Baobab Ticino

Statuto dell'Associazione Baobab Ticino (secondo l'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

1. Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione “Associazione Baobab Ticino” è costituita un'associazione semplice senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente statuto.

Art. 2

L'associazione ha per scopo l'aiuto a persone residenti in Kenya, al bisogno in altre regioni africane e, in casi eccezionali, di altre persone in grave difficoltà (ovunque nel mondo) con i seguenti mezzi:

- Economicamente
- Con aiuti direttamente sul posto
- Con la donazione di cibo, animali vivi e/o ortaggi per il loro sostentamento
- Con la donazione di beni materiali atti a dare migliori condizioni di vita

Art. 3

L'associazione ha sede: presso il domicilio della Signora Montserrat Noel, ovunque essa risieda. La sua durata è indeterminata.

2. Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- Il Comitato direttivo
- L'Ufficio di revisione

Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie di associazioni private, società private e da qualsiasi persona voglia contribuire, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione stessa e all'occorrenza da sussidi pubblici.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

3. Membri

Art. 6

Possono aderire tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2. e versano un contributo sociale:

- Padrinato Chf/€ 30.00 mensile (quota minima)
- Membro simpatizzante Contributo libero

Associazione Baobab Ticino

Il patrocinio è inteso a fare fronte a tutti i bisogni ed i progetti necessari a sostenere i bambini bisognosi di aiuto scolastico in Kenya.
Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 7

L'associazione è composta da:

- Padrini
- Membri simpatizzanti

Art. 8

Lo status di membro di comitato si estingue in seguito a:

Dimissioni scritte.

Esclusione: essa può avvenire «per validi motivi».

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'assemblea generale.

4. Assemblea generale

Art. 9

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composta da tutti i membri e i padrini.

Art. 10

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- Adotta e modifica lo statuto
- Nomina i membri del comitato direttivo e dell'ufficio di revisione
- Approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- Dà lo scarico al comitato direttivo e all'ufficio di revisione
- Stabilisce la quota annuale dei membri simpatizzanti e dei padrini
- Si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno

Art. 11

Il comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 30 giorni di anticipo. Il comitato direttivo può convocare un'assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 12

L'assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del comitato nominato dall'assemblea stessa.

Art. 13

Le decisioni dell'assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente del giorno è decisivo.

Art. 14

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 3 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Art. 15

L'assemblea si riunisce almeno una volta ogni tre anni su convocazione del comitato direttivo.

Associazione Baobab Ticino

Art. 16

L'ordine del giorno dell'assemblea biennale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- Il rapporto del comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante i due anni passati
- Uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- I libri contabili e i rapporti dell'ufficio di revisione
- L'elezione dei membri del comitato direttivo e dell'ufficio di revisione
- Le proposte individuali ed eventuali altri argomenti

Art. 17

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

Art. 18

L'assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

Art. 19

L'assemblea generale fissa la tassa di socio a fr. 30.00 per persona, i padrini e gli sponsor sono automaticamente soci.

5. Comitato direttivo

Art. 19

Il comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'assemblea generale.

Art. 20

Il comitato direttivo è composto da almeno tre membri nominati per due anni dall'assemblea generale. Possono essere rieletti a tempo indefinito. Il comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono.

Art. 21

L'associazione è vincolata dalla firma di due membri del comitato direttivo il/la presidente e il/la cassiera/contabile.

Art. 22

Il comitato direttivo ha il compito di:

- Prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- Convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- Prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- Garantire l'applicazione dello statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione

Art. 23

Il comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

Associazione Baobab Ticino

Art. 24

Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa. Eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie devono essere preventivamente concordati.

6. Ufficio di revisione

Art. 25

L'ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'assemblea generale. È composto da due revisori eletti dall'assemblea generale.

7. Scioglimento

Art. 26

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. In caso di scioglimento il patrimonio sarà destinato ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.

8. Approvazione

Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea straordinaria

del 18 settembre 2024 a 6596 Gordola, Ticino (CH)